

ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEL COMUNE DI CADORAGO

STATUTO

CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1

E' costituita un'Associazione Culturale denominata" ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEL COMUNE DI CADORAGO" con sede in Cadorago.

L'Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

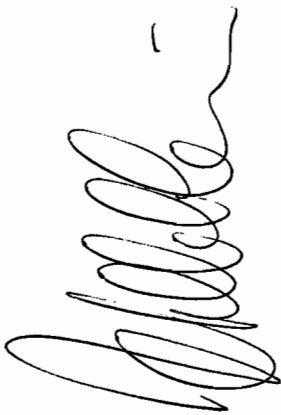
ART. 2

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed è retta dal presente statuto.

L'associazione si propone di promuovere, quale proprio fine istituzionale, un ruolo più attivo e consapevole del genitore nella scuola e nella società ed in particolare:

- assumere iniziative all'interno ed all'esterno della Scuola, volte ad affiancare l'attività didattica degli Operatori Scolastici (proposte culturali, sportive, sociali o ricreative da realizzarsi fuori dell'orario scolastico) per risolvere problemi di varia natura inerenti la vita della scuola;
- tutte le attività rivolte all'inserimento sociale in età scolare ed alla realizzazione di supporti alle famiglie nell'educazione dei figli;
- educare i genitori attraverso dibattiti: individuare i problemi



- 
- inerenti il ruolo dei genitori, al fine di trovare soluzioni e risposte adeguate;
 - capire i figli attraverso incontri con esperti in problemi dell'età evolutiva ed attraverso un dialogo costruttivo con gli insegnanti;
 - informare i genitori su quanto si fa nella scuola e sugli interventi che l'Amministrazione Comunale decide nei confronti dei giovani, al fine di render la loro partecipazione più consapevole ed incisiva;
 - collaborare con tutte le componenti educative che agiscono sul territorio intensificando il dialogo con la Direzione Didattiche delle scuole Materne, col Consiglio d'Istituto, le Autorità che in vario modo si occupano dei problemi dei giovani e con le altre Associazioni operanti nel Comune ;
 - partecipare a manifestazioni pubbliche che non contrastino con le affinità dell'associazione.
 - tutte attività rivolte all'inserimento sociale dei ragazzi in età scolare ed alla realizzazione di supporti alle famiglie nell'educazione dei figli.

ART. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente del Consiglio direttivo;

il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.

ART.5

Possono far parte dell'Associazione tutti i Genitori degli alunni residenti nel Comune di Cadorago.

Possono inoltre farne parte tutte le persone interessate ai problemi della scuola e dei ragazzi, previo benestare del Consiglio direttivo.

La qualifica di socio non è trasmettibile.

Chi intende essere ammesso come socio aderente dovrà presentare al

Consiglio direttivo domanda scritta con i seguenti dati:

-Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

-Versamento della tassa associativa

-Dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo accerta l'esistenza dei requisiti di cui all' art. 5, I e II comma, delibererà sulla richiesta che andrà riportata nel libro dei soci.

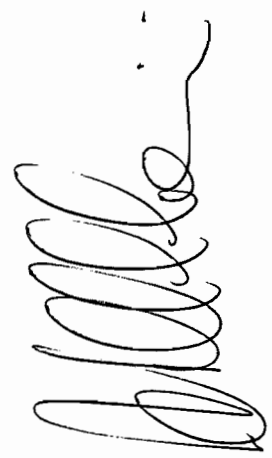
ART. 6

E' diritto di ogni socio partecipare alla vita associativa, a tutte le iniziative organizzate dall'associazione e quant'altro possibile nelle forme e nei limiti del presente Statuto.

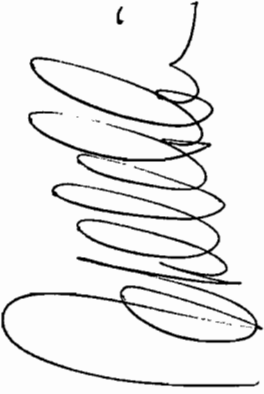
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, volontario e gratuito, ma impegna agli aderenti al rispetto delle deliberazioni prese dagli organi associativi secondo le competenze statutarie.

E' diritto-dovere di ogni socio di vigilare sul funzionamento degli organi dell'Associazione, prendendo tutti gli opportuni provvedimenti presenti dal presente Statuto al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività associativa.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

disposta per un periodo temporaneo ad eccezione del socio che non provveda al versamento della quota associativa entro 31/01 che si intende automaticamente escluso a fare tempo dal 01/02



Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. E' espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

ART. 7

La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni , in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo presentate;
- per esclusione, con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo, in caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione,
- mancato pagamento della quota sociale,

- inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti, interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali,
- in presenza di gravi motivi,
- a causa di morte.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo 27 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Ogni anno, prima dell'Assemblea annuale il Consiglio direttivo provvede alla revisione della lista dei soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.8

L'Assemblea dell'Associazione è composta dai Soci iscritti al Libro Soci.

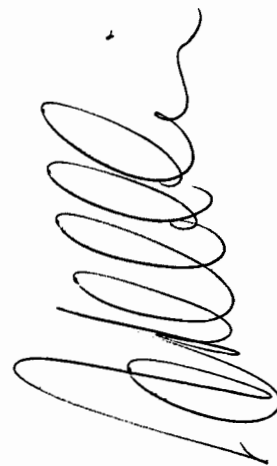
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, e di votare, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

ART. 9

L'Assemblea è convocata in seduta Ordinaria:

- almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre, per l'approvazione del Rendiconto Finanziario e morale consuntivo dell'anno precedente e del programma di massima delle attività e del preventivo di spesa per

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text area.

l'anno in corso;

- per il rinnovo delle cariche sociali;
- per la discussione di ogni altra questione attinente all'Associazione.

ART. 10

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per deliberare in ordine alle modificazioni statutarie o all'estinzione dell'Associazione.

ART. 11

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria avviene:

- per adempimento di obblighi statutari;
- per decisione del Consiglio direttivo;

su richiesta di almeno 1/10 dei soci, indirizzata a tutti i componenti il Consiglio direttivo e contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

La convocazione avviene a mezzo lettera almeno 48 ore prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione precisa del luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

ART. 12

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega scritta da consegnare al Presidente della seduta al momento della costituzione della stessa, :

- in prima convocazione con la presenza del 50% più 1 dei soci
- in seconda convocazione, che può essere prefissata per un'ora dopo l'inizio della prima, con qualunque numero degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenti o astenuti al voto. Ogni socio ha un voto ed è

liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

L'Assemblea dei soci può deliberare in merito a modifiche statutarie che riguardino l'oggetto sociale con deliberazione dell'Assemblea costituita

- in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati
- in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Per altre modifiche statutarie con deliberazione dell'Assemblea costituita

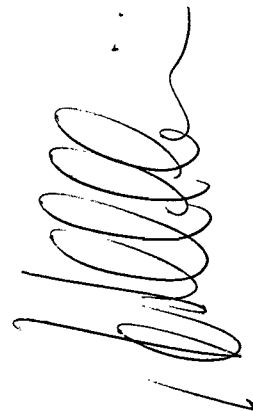
- in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati
- in seconda convocazione con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ dei soci.

L'Assemblea dei soci può deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli aderenti.

Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

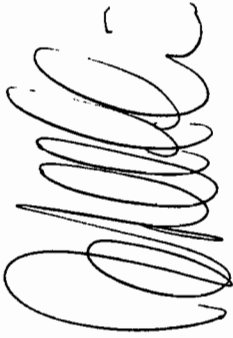
Ogni variazione relativa allo Statuto deve essere comunicata, a cura dell'Associazione, entro 15 giorni dalla data di decorrenza dell'effetto giuridico, alla regione Lombardia.



La comunicazione dovrà essere effettuata con raccomandata R.R..

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13



L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 9 soci, eletti dall'assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio direttivo il Socio può esprimere un numero di voti preferenziale non superiore al numero dei consiglieri, scegliendoli tra i Soci candidati a ricoprire la carica, salvo diverso metodo deciso dall'assemblea di volta in volta.

In caso di parità di voto si procede allo spareggio. Per ogni altra votazione si segue il metodo stabilito dal presidente, salvo che un decimo dei Soci presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel caso l'Organo delibererà in merito. In ogni caso ogni tipo di votazione dovrà mantenere carattere di democraticità.

Qualora venga a mancare un gruppo di componenti non superiore alla metà degli eletti dell'assemblea, i consiglieri rimasti in carica procedono all'integrazione del Consiglio direttivo in base alla graduatoria delle precedenti votazioni.

In caso che venga a mancare oltre la metà dei componenti, i Consiglieri rimasti in carica convocano l'Assemblea entro 90 (novanta) giorni per procedere all'integrazione del Consiglio direttivo per elezione.

Qualora un consigliere dia luogo a tre assenze consecutive delle sedute del Consiglio direttivo ritenute ingiustificate, viene dichiarato decaduto dalla carica, con provvedimento del Presidente dell'Associazione

ratificato dall'intero Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 14

Il Consiglio direttivo si riunisce possibilmente una volta al mese

Il presidente convoca il Consiglio con lettera da inviarsi almeno 48 ore prima della riunione e contenente l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno od ad ogni caso quando lo richieda almeno la metà dei componenti e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in merito al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica.

ART. 15

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

In particolare il Consiglio

-nomina tra i suoi componenti

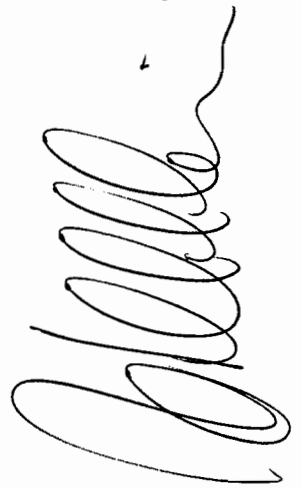
il Presidente e il Vice Presidente,

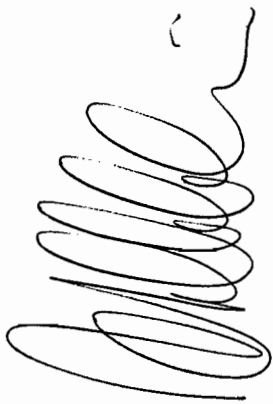
il Segretario,

il Tesoriere,

-determina le modalità di esecuzione dei deliberati dell'assemblea

-esamina e decide sulle relazioni del Presidente



- 
- esamina e decide su tutte le eventuali proposte avanzate dai Consiglieri
 - decide sull'ammissione dei soci e determina l'entità delle quote sociali
 - provvede e nomina la Commissione Elettorale
 - conferisce ai singoli Consiglieri incarichi di lavoro nell'ambito dell'attività dell'Associazione
 - controlla tutta l'attività dell'Associazione e risponde direttamente all'assemblea del suo operato. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione ed in particolare della corretta tenuta dei libri contabili
- controlla e gestisce il patrimonio dell'Associazione
- controlla amministrativamente il personale retribuito con la regolare tenuta dei libri in conformità alle disposizioni legge
- redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

ed i seguenti poteri:

- operare con banche, uffici postali compresa la facoltà di aprire ed estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente ai compiti affidatigli che rientrino nell'attività dell'Amministrazione dell'Associazione

- firmare polizze assicurative, apporre firme e contrarre obblighi in convenzione con altri enti pubblici e privati.

Il Consiglio direttivo può, comunque, delegare ad uno o più componenti, oltre al Presidente, i poteri di cui al punto precedente.

IL PRESIDENTE

ART. 17

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina di procuratori, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per la durata del Consiglio direttivo stessa.

Il Presidente ha il controllo, la responsabilità e la gestione di tutta l'attività dell'Associazione entro i limiti delle decisioni dell'Assemblea, della Giunta (delle quali cura l'esecuzione) e dell'oggetto dell'Associazione.

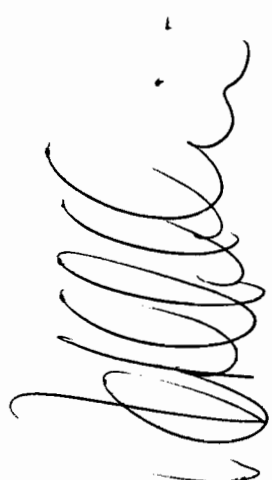
Ha inoltre i poteri dell'ART. 16.

IL SEGRETARIO

ART. 18

Il segretario ha i seguenti compiti:

- redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e delle riunioni del

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned on the right side of the page.

Consiglio direttivo.

- provvede all'invio delle convocazioni
- cura la tenuta dell'elenco dei soci, la corrispondenza ed ogni altro affare associativo collaborando con il Presidente.

IL TESORIERE

ART.19

Il tesoriere ha i seguenti compiti:

- tiene aggiornata la contabilità sociale e quella eventualmente imposta da norme di legge conservandone la documentazione relativa.
- cura la redazione dei documenti finanziari.
- ha la responsabilità delle esigenze di cassa e patrimoniali, nonché di ogni altro documento contabile.
- accerta l'adempimento delle quote sociali in collaborazione con il Segretario.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 20

Il Collegio dei Revisore dei Conti, la cui costituzione è facoltativa è eletto dall'assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nella prima riunione, da tenersi entro ed non oltre il 15° giorno dell'elezione da parte dell'Assemblea, il Collegio nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i membri effettivi.

ART. 21

Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed ne riferisce all'assemblea con relazione scritta, sul

conto consuntivo di ogni anno.

FINANZE E PATRIMONIO

ART. 22

Tutte le prestazioni fornite dei soci aderenti all'Associazione e dai componenti le cariche sociali sono gratuite.

Nessun compenso è dovuto ai soci ed ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.



ART. 23

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha la durata di dodici mesi, dal 1° ottobre di ogni anno al 30 Settembre dell'anno successivo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

DEVOLUZIONE PATRIMONIO

ART. 24

Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi

luogo alla ripetizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

OBBLIGHI CONTABILI

ART.25

L'esercizio finanziario chiude al 30 settembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all'Assemblea dei soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

sensibilizzazione effettuate.

I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

DEVOLUZIONE PATRIMONIO

ART.26



L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

SOSTITUZIONE STATUTO

ART.27

Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente Statuto, così come altra norma regolamentare.

Esso entra in vigore all'atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea

dell'Associazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto dell'Associazione si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi emanate ed emendate in materia, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei Soci.

CONTROVERSIE

ART. 28

Qualsiasi controversia dovesse sorgere durante la vita dell'Associazione tra i Soci e gli Organi Sociali, sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri così nominati:

uno da ciascuna parte ed il terzo da un giudice conciliatore nominato dal Tribunale di Como.



16 LUG. 2003

Registrato a Como il _____ al N. _____

Serie 3 Assetti e 13686

4293
Centotrentore, 86/

IL CAPO AREA SERVIZI
Dirigente
(dott.ssa Anna DIPACE)

